

(N. 1304)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1848)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1955

Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni previste dal regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni di cui agli articoli 248, 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 280, 306 e 531 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navi-

gazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabilite nella seguente misura:

Capitano di lungo corso (articolo 248)	L. 2.000
Aspirante capitano di lungo corso (articolo 250)	» 1.500
Padrone marittimo per il traffico (articolo 253)	» 1.000
Padrone marittimo per la pesca (articolo 254)	» 1.000

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Marinaio autorizzato al piccolo traffico (articolo 256)	L.	750
Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea (articolo 257)	»	700
Capobarca per il traffico nello Stato (articolo 259)	»	500
Capobarca per il traffico locale (articolo 260)	»	500
Capobarca per la pesca costiera (articolo 261)	»	500
Capitano di macchina (articolo 266)	»	2.000
Aspirante capitano di macchina (articolo 267)	»	1.500
Meccanico navale di 1 ^a classe (articolo 270)	»	750
Meccanico navale di 2 ^a classe per motonavi (articolo 271)	»	750
Fuochista autorizzato (articolo 272)	»	750
Motorista abilitato (articolo 273)	»	750
Marinaio motorista (articolo 274)	»	500
Maestro d'ascia (articolo 280)	»	1.000
Perito stazzatore (articolo 306)	»	1.500
Capitano di gran cabotaggio (articolo 531)	»	1.500

Art. 2.

Le tasse di ammissione all'esame sull'utilizzazione commerciale della nave per gli uffi-

ciali di vascello che aspirano al conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso oppure di allievo capitano di lungo corso, previsti dagli articoli 248, 250 e 251 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabilite nella seguente misura:

Capitano di lungo corso (articolo 248)	L.	2.000
Aspirante capitano di lungo corso (articolo 250)	»	1.500
Allievo capitano di lungo corso (articolo 251)	»	1.000

Art. 3.

Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto di cui agli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, da corrispondersi dai proprietari delle navi da diporto a vela con o senza motore ausiliario e dai soci delle associazioni nautiche autorizzate a norma dei citati articoli, sono stabilite nella misura di lire 10.000 (diecimila).

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE